



COMUNE DI PESCOCOSTANZO

PROVINCIA DI L'AQUILA

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIO -
CULTURALI, SPORTIVE, RICREATIVE E PER MANIFESTAZIONI VARIE.
ARTICOLO 12 LEGGE 7.8.1990 N. 241

Art. 1) oggetto del regolamento :

1) Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241 i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di contributi;
- b) la concessione di sussidi ed ausili finanziari.

Art. 2) Definizioni:

a) Per concessione di contributi si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc... Le richieste ed i progetti presentati dovranno evidenziare le capacità di valorizzazione dell'immagine del paese ed elevare il livello civile e culturale della popolazione;

b) Per concessione di sussidi ed ausili finanziari si intende l'erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione.

In particolare si intende:

Per sussidio: un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o persona;

Per ausilio finanziario: un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario.

Art. 3) Per l'applicazione del presente regolamento le competenze vengono demandate alla Giunta Comunale. Nel provvedimenti di impegno alla concessione del contributo, la Giunta si riserva, per le varie manifestazioni, di chiedere di pubblicizzare l'attività con menzione del "Patrocinio Comune di Pescocostanzo".

Art. 4) Soggetti beneficiari dei contributi:

1) Possono beneficiare dei contributi di cui al presente articolo, come definite dal precedente art. 2 lettera a):

- Le persone fisiche;
- Le persone giuridiche;
- Le associazioni, i gruppi, i comitati ecc... non aventi personalità giuridica che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo della comunità amministrata.

2) Per i soggetti beneficiari intesi come persone giuridiche e che svolgono la propria attività senza fine di lucro dovrà essere presentata documentazione comprovante il tipo di associazione o ente (statuto, atto costitutivo, ultimo bilancio).

Art. 5) Scopo dei contributi:

1) La concessione dei contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

2) Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso enti, associazioni, comitati. Gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purchè comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.



COMUNE DI PESCOCOSTANZO

PROVINCIA DI L'AQUILA

Art. 6) Carattere dei contributi:

- 1) Le concessioni di cui al presente capo possono avere carattere:
 - straordinario (in caso di intervento una tantum teso a sanare situazioni eccezionali);
 - continuativo (in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il comune ed il soggetto beneficiario, interessanti più esercizi finanziari).
- 2) Le concessioni aventi carattere straordinario sono deliberate dalla Giunta Comunale, quello a carattere continuativo dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.
- 3) In sede di formazione di Bilancio annuale di formazione, viene indicato il monte dei contributi erogabili e la sua ripartizione nei rami delle attività socio - culturali, artistiche, ricreative, sportive e delle manifestazioni varie, aventi finalità di interesse per la popolazione.

Art. 7) Procedura per l'assegnazione dei contributi:

- 1) Gli interventi potranno essere definiti solo previa domanda motivata e corredata della necessaria documentazione.
- 2) La domanda dovrà indicare:
 - l'attività a cui la richiesta si riferisce;
 - il grado del coinvolgimento dei cittadini;
 - il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - l'eventuale indicazione di altri enti pubblici, economici ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
 - l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto;
 - numero di codice fiscale ed eventuale partita I.V.A.

Art. 8) Erogazione dei contributi:

- 1) Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di istruttoria da parte del competente ufficio comunale.
- 2) Con la determinazione di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la finalità della concessione (rendicontazione).
- 3) Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

Art. 9) Concessioni di sussidi e ausili finanziari:

- finalità della concessione:
- 1) con gli interventi di cui al presente articolo l'Amministrazione comunale intende evitare di dare risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.
 - 2) la stessa disciplina sarà osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19, comma 1, n. 16, del D.P.R. 24.07.1977 n. 616.

Art. 10) Soggetti beneficiari dei sussidi ed ausili finanziari. Limiti:

- 1) possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari:
 - le persone fisiche residenti in questo comune;
 - le persone non residenti in questo comune;
 - gli stranieri e gli apolidi.
- 2) l'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui al precedente comma dovrà essere preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui all' art. 433 del codice civile. Della convocazione dovrà essere redatto apposito verbale.
- 3) le persone di cui ai precedenti commi, dovranno prima essere identificate, nelle forme di legge, dalla polizia municipale.



COMUNE DI PESCOCOSTANZO

PROVINCIA DI L'AQUILA

Art. 11) Procedura per l'assegazione dei sussidi:

- 1) La concessione dei sussidi è disposta dalla Giunta Comunale sulla base di richiesta degli interessati e dopo apposita istruttoria da parte dell'ufficio competente.
- 2) La proroga o la revoca dell'assegnazione dovrà essere di competenza dell'ufficio comunale incaricato, avendo questo l'onere di accertare periodicamente, la persistenza dello stato di bisogno.

Art. 12) Procedura per l'assegazione degli ausili finanziari:

- 1) la concessione degli ausili finanziari è disposta, normalmente a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'ufficio comunale) dalla Giunta Comunale.
- 2) solo nei casi di assoluta urgenza potrà essere disposta dal Sindaco con ordine di servizio, ampiamente motivato, a mezzo dell'ufficio economato;
- 3) le concessioni di cui al precedente comma dovranno essere successivamente regolarizzate entro trenta giorni, e/o comunque entro la fine dell'esercizio finanziario.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13) Termini per la conclusione dei procedimenti di istruttoria e concessione:

- 1) i termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come prescritto dall'art. 2 della legge 7.8.1990 n. 241 vengono fissati in trenta giorni.

Art. 14) Individuazioni dell'unità organizzativa:

- 1) ai sensi dell'art. 4 della legge 7.8.1990 n. 241 l'unità organizzativa competente e responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché dell'adozione del provvedimento finale è l'ufficio amministrativo, sentito il competente parere del responsabile dell'ufficio di ragioneria.

Art. 15) Leggi ed atti regolamentari:

- 1) per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili, le norme relative alle leggi regionali ed alle leggi vigenti in materia.

Art. 16) Pubblicità del regolamento:

- 1) copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27.12.1985 n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 2) di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso il comando di polizia municipale.

Art. 17) Entrata in vigore:

- 1) il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.